

Legge regionale 19 maggio 1998 , n. 10 - TESTO VIGENTE dal 13/11/2015

Norme in materia di tutela della salute e di promozione sociale delle persone anziane, nonché modifiche all'articolo 15 della legge regionale 37/1995 in materia di procedure per interventi sanitari e socio-assistenziali.

Art. 13

(Ruolo delle famiglie)

1. Le famiglie hanno, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, il diritto ad essere compiutamente informate in ordine all'offerta complessiva di servizi esistente sul territorio e ad essere coinvolte, come risorsa qualificante del sistema dei servizi e nel rispetto del diritto di libera scelta riconosciuto ai sensi dell'articolo 2, comma 2, nell'elaborazione e nell'attuazione del programma assistenziale di cui all'articolo 25, comma 3, nonché nell'attivazione delle azioni dei Comuni rientranti nelle finalità di cui all'articolo 19.